



Regione Siciliana  
**COMUNE DI CARONIA**  
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 30-04-2022

**OGGETTO: Approvazione appendice di aggiornamento del regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti – TARI (approvato con delibera C.C. n. 22 del 24.09.2020).**

L'anno duemilaventidue, il giorno TRENTA del mese di APRILE, alle ore 10,07 e seguenti, presso la sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO, disciplinata dal comma 1, dell'art. 30, della L.R. n. 9/1986, in sessione STRAORDINARIA ED URGENTE, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica.

Risultano presenti, a seguito di appello nominale, i seguenti Consiglieri:

N. ORD.	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	AGOSTINO	MARIANTONIA	PRESIDENTE	x	
2	CALCAVECCHIA	BIAGIA	CONSIGLIERE	x	
3	SCURRIA	NINO	CONSIGLIERE	x	
4	MAZZARA	STEFANIA	VICE PRESIDENTE	x	
5	MUSARRA	BASILIO	CONSIGLIERE	x	
6	MASCALI	LAURA	CONSIGLIERE	x	
7	FOLISI	ROSARIO FILIPPO	CONSIGLIERE	x	
8	SCOZZARO	SALVATORE	CONSIGLIERE		x
9	FASOLO	ANTONELLA	CONSIGLIERE		x
10	GIUFFRIDA	SANTINA	CONSIGLIERE		x
11	NIBALI LUPICA	SALVATORE	CONSIGLIERE		x
12	FORTUNATO	TERESA	CONSIGLIERE		x

Consiglieri assegnati n. 12 – In carica n. 12 - Presenti n. 07 e assenti n. 05

**Partecipa** il Segretario Comunale Dott.ssa Serena Casamento.

**Sono presenti:** Sindaco Geom. Giuseppe Cuffari – Vice Sindaco Sig.ra Santina Miragliotta - Assessore Sig. Salvatore Terribile – Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria Dott.ssa Anna Maria Zito.

**Il Presidente** passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria** rileva che l'appendice in esame nasce da una delibera dell'ARERA di gennaio 2022, che ha approvato lo statuto della gestione dei rifiuti urbani e detta disposizioni cui adeguarsi o modificando il regolamento o approvando un'appendice allo stesso entro il 30/04/2022, con efficacia delle modifiche apportate a partire dall'01/01/2023.

**Il Presidente**, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata e seduta, della proposta.

Consiglieri presenti: 07

Consiglieri favorevoli: 07

**Il Presidente** dichiara approvata, all'unanimità, la proposta.

Il Presidente passa alla votazione, per alzata e seduta, dell'immediata esecutività della delibera.

Consiglieri presenti: 07

Consiglieri favorevoli: 07

**Il Presidente** dichiara approvata, all'unanimità, l'immediata esecutività della delibera.

OGGETTO: APPROVAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI (approvato con delibera C.C.n. 22 del 24.09.2020)

ATTESO che:

- con la delibera 15/2022/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale prevede che dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni.

- il provvedimento prevede l'introduzione di un set di **obblighi di qualità contrattuale e tecnica** (minimi ed omogenei per tutte le gestioni) affiancati da **indicatori di qualità** e standard generali differenziati per schemi regolatori. Schemi che vengono individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni.

CONSIDERATO che l'allegato A alla delibera 15/2022/R/rif, dell'ARERA "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) contene delle disposizioni che incidono sui regolamenti tari, si ritiene necessario provvedere ad approvare l'allegata appendice di aggiornamento al vigente regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera C.C.n. 22 del 24.09.2020,

ATTESO inoltre che:

1. Il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla **Legge n. 15 del 25 febbraio 2022** al comma 5-quinquies dell'articolo 3 prevede che, a decorrere dal 2022, i comuni, in deroga alla disciplina vigente, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; tale facoltà viene consentita in deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. con l'inserimento del comma 5-sexiesdecies nell'articolo 3 viene spostato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.

3. dato il sovrapporsi delle norme di cui ai punti 1 e 2, in via prudenziale è preferibile che provvedere ad approvare l'allegata appendice di aggiornamento al vigente regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera sia approvata dal Consiglio Comunale entro il 30.04.2022;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D. Lgs. 267/2000, il parere del Revisore;

VISTA l'appendice di aggiornamento al vigente regolamento per l'applicazione della TARI, il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che si compone di n. 12 articoli ed è allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ha espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n.

267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità dell'azione amministrativa;

**Propone al Consiglio Comunale di  
DELIBERARE**

1. DI APPROVARE l'appendice di aggiornamento al vigente regolamento per l'applicazione della TARI, il Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti - TARI, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 124 articoli e entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023;


2. DI INVIARE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13. 5.

3. DI DISPORRE CHE copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di legge;

4. DI DISPORRE altresì che al Regolamento venga data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

5. Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione della scadenza del termine di legge, visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Proponente



## COMUNE DI CARONIA

### APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI (approvato con delibera C.C.n. 22 del 24.09.2020)

In aggiornamento alle previsioni del

#### TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF)

#### **Articolo 1**

##### **Entrata in vigore delle disposizioni**

Le disposizioni di cui alla presente appendice adottata in attuazione della deliberazione di Arera n. 15/2022 entreranno in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023 o dal termine eventualmente successivo stabilito da Arera.

#### **Articolo 2**

##### **Modalità per l'attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall'utente entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico (e online **se presente**), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online (**se presente**). (l'Ente territorialmente competente può prevedere nelle gestioni in tariffazione puntuale un termine per la presentazione della richiesta di attivazione del servizio più stringente rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, ma comunque non inferiore a trenta (30) giorni solari )

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale; - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta: - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati; - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3. Al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.

4. Le informazioni di cui al precedente comma 4 possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

#### **Articolo 3**

##### **Risposta alle richieste di attivazione del servizio**

1. La risposta alle richieste di attivazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, l'attivazione del servizio.

2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di attivazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

#### **Articolo 4**

##### **Modalità per la variazione o cessazione del servizio**

1. Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (*se presente*), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online (*se presente*).

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06 devono essere presentate ai sensi del decreto legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

#### **Articolo 5**

##### **Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio**

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 4 della presente appendice al regolamento Tari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'Articolo 4 della presente appendice al regolamento Tari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

## **Articolo 6**

### **Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;

- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);

- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;

- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

## **Articolo 7**

### **Richieste scritte dell'utente**

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla delibera 15/2022 di ARERA.

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:

a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

## **Articolo 8**

### **Termine per il pagamento**

1. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

2. Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

3. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

## **Articolo 9**

### **Modalità e strumenti di pagamento in regime di TARI**

1 L'Ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

2 Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

## **Articolo 10**

### **Modalità e strumenti di pagamento in regime di tariffa corrispettiva**

1. L'ente garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione.

2. Il gestore che applica la tariffa corrispettiva garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento:

- a) versamento presso gli sportelli postali;
- b) versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
- c) domiciliazione bancaria o postale;

- d) carte di credito;
- e) assegni circolari o bancari.

3. È fatta salva la possibilità per il gestore di prevedere ulteriori modalità di pagamento definite in accordo con l'Ente territorialmente competente.

4 Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

### **Articolo 11** **Periodicità di riscossione**

1. L'ente è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

2 In presenza di una frequenza di riscossione annuale, L'ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.

3. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione

4. Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 , l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

### **Articolo 12** **Modalità per la rateizzazione dei pagamenti**

1 L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente Articolo 11:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 7.1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

### **Articolo 13**

#### **Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti**

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo XX e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.



Regione Siciliana  
**COMUNE DI CARONIA**  
 Città Metropolitana di Messina

**PARERI**

ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990 n° 142, recepita dalla L.R. 11.12.1999 n. 48 e  
 attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° \_\_\_\_\_  
 PROPOSTA da Assessore al Bilancio  
 Scurria Nino

**OGGETTO:** APPROVAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO PER  
 L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI (approvato con delibera C.C.n. 22 del 24.09.2020)

**AREA AMMINISTRATIVA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere \_\_\_\_\_  
 Caronia, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile dell'Area

**AREA TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere \_\_\_\_\_  
 Caronia, li 26/04/2022

Il Responsabile dell'Area  
 Il Responsabile Area Tecnica  
**Ing. Alfredo Lentini**

**AREA POLIZIA LOCALE**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere \_\_\_\_\_  
 Caronia, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile dell'Area


**AREA FINANZIARIA**

Per quanto concerne la regolarità si esprime parere favorevole  
 Ai sensi dell'art.55 della Legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 si attesta la copertura finanziaria

Caronia, li 26/04/2022

Il Responsabile dell'Area  
 Responsabile Area Finanziaria  
 Dott.ssa Zito Anna Maria

Allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**COMUNE DI CARONIA**  
**Città Metropolitana di Messina**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 48

Data 27/04/2022

**OGGETTO: Parere sulla proposta di C.C. avente ad Oggetto:**  
**APPROVAZIONE APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI -TARI (approvato con delibera**  
**C.C.n. 22 del 24.09.2020)**

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Aprile, l'organo di revisione economico-finanziaria Dott. Antonio Mileti nominato con deliberazione di C.C. n. 08 del 29/04/2021 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

\*\*\*\*\*

**CONSIDERATO CHE:**

- con la delibera 15/2022/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale prevede che dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni.
- che l'allegato A alla delibera 15/2022/R/rif, dell'ARERA "TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF) contiene delle disposizioni che incidono sui regolamenti tari, che l'Ente ha ritenuto necessario provvedere ad approvare un appendice di aggiornamento al vigente regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con delibera C.C.n. 22 del 24.09.2020;

**VISTA**

l'appendice di aggiornamento al vigente regolamento per l'applicazione della TARI, il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che si compone di n. 12 articoli ed è allegato alla proposta per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto Conto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi settori;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.  
Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria  
Dott. Antonio Mileti

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma, ai sensi dell'art. 186 dell'O.A.EE.LL.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Dott.ssa Mariantonio Agostino

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Dott.ssa Biagia Calcavecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Serena Casamento

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

8 è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/1991, n. 44:

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10 gg. dalla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/12/2021, n. 44.

Dalla Residenza Municipale, li 30-04-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Serena Casamento

---

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 44/91, giusta attestazione del Responsabile delle pubblicazioni.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
PRETORIO ON-LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Serena Casamento